

pro infirmis

Statuti



I. Disposizioni generali

Art. 1 Nome e sede

1. Con il nome Pro Infirmis è costituita ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice civile svizzero un'associazione con sede a Zurigo iscritta a registro di commercio.
2. Pro Infirmis è apolitica e aconfessionale. Nella composizione dei suoi organi e nell'impiego dei fondi, tiene in debito conto la varietà linguistica, confessionale e regionale della Svizzera.

Art. 2 Scopo

1. Pro Infirmis si impegna affinché le persone con disabilità possano condurre una vita indipendente e autode-terminata, e partecipare attivamente alla vita sociale senza subire svantaggi. Per raggiungere tale obiettivo, collabora con i diretti interessati.
2. Pro Infirmis si impegna per l'attuazione della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) e, in particolare, in favore della partecipazione delle persone con disabilità ai sensi della CDPD.
3. Pro Infirmis fornisce e promuove prestazioni per le persone con disabilità e le loro persone di riferimento.
4. Pro Infirmis è un'organizzazione di utilità pubblica.

Art. 3 Compiti

1. Nel quadro del succitato scopo, Pro Infirmis assolve i compiti seguenti:
 - a) gestisce varie sedi cantonali, le quali, nel quadro di concetti, direttive e controlli di portata nazionale, forniscono in modo per lo più autonomo prestazioni adeguate al bisogno;
 - b) fornisce prestazioni ai membri collettivi e viceversa. Per questi ultimi, funge da organizzazione mantello;
 - c) si occupa di questioni sociopolitiche e sociali, e le difende al cospetto delle autorità e dell'opinione pubblica;
 - d) promuove la collaborazione e il coordinamento delle organizzazioni, delle istituzioni e degli enti di diritto pubblico attivi nell'ambito della disabilità;
 - e) può fornire prestazioni ad altre organizzazioni e viceversa.
2. In linea di principio, l'attività di Pro Infirmis è limitata al territorio svizzero. Pro Infirmis cura però contatti con l'estero e con organizzazioni internazionali.

Art. 4 Principi direttori

Lo scopo, i compiti e i principi della politica istituzionale di Pro Infirmis sono precisati nei principi direttori.

II. Membri

Art. 5 Membri

1. Pro Infirmis ha membri collettivi e membri individuali.
2. I membri collettivi sono di norma organizzazioni attive nell'aiuto alle persone con disabilità che forniscono prestazioni ambulatoriali e individuali per mezzo di personale specificamente formato.
3. I membri individuali sono i membri dei Comitati Cantionali.

III. Organizzazione

Art. 6 Organi

1. Gli organi di Pro Infirmis sono:
 - a) l'Assemblea delle delegate e dei delegati;
 - b) l'Ufficio presidenziale;
 - c) l'Organo di controllo.
2. La Direzione, le Direttrici e i Direttori cantionali e i Comitati Cantionali assolvono i loro compiti in funzione delle competenze loro assegnate.
3. Gli organi comprendono sia persone con disabilità sia persone senza disabilità.

Art. 7 Durata del mandato, rielezione

1. I membri dell'Ufficio presidenziale e dei Comitati Cantionali sono eletti per quattro anni.
2. I membri dell'Ufficio presidenziale possono di norma essere rieletti due volte. Eccezioni sono possibili nell'interesse dell'associazione. La/il (co-)Presidente può essere rieletta/o una volta e restare quindi in carica per un massimo di otto anni.
3. Per i membri dei Comitati Cantionali non sono posti limiti al numero di rielezioni.
4. L'Ufficio presidenziale e i Comitati Cantionali si attivano per tempo per il rinnovo dei membri.

a) Assemblea delle delegate e dei delegati

Art. 8 Composizione

1. L'Assemblea delle delegate e dei delegati è l'organo supremo di Pro Infirmis.
2. Essa è composta di 120 delegate e delegati. I membri collettivi e i Comitati Cantionali hanno diritto a 60 delegate e delegati ciascuno.
3. I membri dell'Ufficio presidenziale non possono essere delegati, assieme alle collaboratrici e ai collaboratori hanno voto consultivo.
4. I dettagli sono disciplinati nel regolamento dell'organizzazione.

Art. 9 Competenze

1. L'Assemblea delle delegate e dei delegati delibera in merito a:
 - a) principi direttori;
 - b) statuti e loro modifiche;
 - c) politica aziendale;
 - d) ammissione ed esclusione di membri collettivi;
 - e) scarico all'Ufficio presidenziale;
 - f) principi che disciplinano gli indennizzi ai membri dell'Ufficio presidenziale e dei Comitati Cantionali.

2. L'Assemblea delle delegate e dei delegati approva il rapporto annuale e il conto annuale.
3. L'Assemblea delle delegate e dei delegati elegge e destituisce:
 - a) la/il (co-)Presidente e gli altri membri dell'Ufficio presidenziale;
 - b) l'Organo di controllo.
4. L'Assemblea delle delegate e dei delegati prende conoscenza della strategia adottata dall'Ufficio presidenziale e del piano finanziario.

Art. 10 Convocazione e procedura di presentazione delle proposte

1. L'Assemblea ordinaria delle delegate e dei delegati ha luogo una volta l'anno su convocazione scritta dell'Ufficio presidenziale ed è diretta dalla/dal (co-)Presidente.
2. Il luogo, la data, l'ora e la procedura di presentazione delle proposte vanno resi noti almeno tre mesi prima dell'Assemblea.
3. Le proposte all'Assemblea delle delegate e dei delegati possono essere avanzate dai membri collettivi e dai Comitati Cantionali.
4. I dettagli sono disciplinati nel regolamento dell'organizzazione.

Art. 11 Assemblea straordinaria delle delegate e dei delegati

1. L'Assemblea straordinaria delle delegate e dei delegati è convocata su decisione dell'Ufficio presidenziale o su richiesta di un quinto delle delegate/dei delegati o dei membri.
2. Il luogo, la data e l'ora devono essere resi noti con almeno un mese di anticipo; gli inviti, l'ordine del giorno e la documentazione necessaria per deliberare devono essere spediti almeno venti giorni prima.

Art. 12 Votazioni ed elezioni

1. L'Assemblea delle delegate e dei delegati è atta a deliberare a prescindere dal numero di presenti.
2. Le votazioni e le elezioni sono palesi, a meno che non venga deciso di procedere al voto segreto.
3. Nelle votazioni decide la metà più almeno un voto valido. In caso di parità, vale il voto della/del Presidente. Nell'eventualità di una co-Presidenza, decidono insieme, a condizione che siano ambedue presenti; in caso contrario, vale il voto della/del co-Presidente presente. Se non riescono a mettersi d'accordo, decide la persona che dirige l'Assemblea o che gestisce il rispettivo punto all'ordine del giorno.
4. Nelle elezioni decide la metà più almeno un voto valido. Se nel primo scrutinio tale maggioranza non è raggiunta,

è eletto chi nel secondo scrutinio si aggiudica il maggior numero di voti.

5. Le modifiche degli statuti, l'ammissione e l'esclusione di membri collettivi richiedono una maggioranza di 2/3 dei voti validi.
6. Una/un delegata/o in possesso di procura scritta può rappresentare al massimo altre/i due delegate/i della sua organizzazione, rispettivamente del suo Comitato Cantonale.

b) Ufficio presidenziale

Art. 13 Composizione

1. L'Ufficio presidenziale si autocostruisce, ad eccezione della (co-)Presidenza, ed è composto della/del Presidente e di altri otto membri. Può anche essere eletta una co-Presidenza di due persone, nel qual caso il numero degli altri membri non cambia.
2. Tra gli altri otto membri devono figurare due rappresentanti ciascuno dei membri collettivi e dei Comitati Cantionali.
3. La Direttrice/il Direttore presenzia alle riunioni con voto consultivo. Altri membri della Direzione possono essere invitati a titolo consultivo.

Art. 14 Competenze

1. L'Ufficio presidenziale è l'organo preposto alla direzione strategica, ed esercita funzioni di conduzione e controllo a medio e lungo termine. Esso è inoltre responsabile a livello globale per l'associazione, in particolare per l'attività corrente, l'amministrazione e l'impiego del patrimonio dell'associazione, la gestione dei rischi, il sistema di controllo interno (SCI) e il controllo finanziario.
2. L'Ufficio presidenziale delibera in ultima istanza in merito a tutti gli oggetti che, in virtù della legge o dei presenti statuti, non rientrano nella competenza di un altro organo.
3. In particolare, sono di sua competenza:
 - a) la preparazione delle trattande per l'Assemblea delle delegate e dei delegati;
 - b) la rappresentanza di Pro Infirmis verso l'esterno;
 - c) l'approvazione dei regolamenti riguardanti le strutture e le procedure dell'organizzazione, il personale, le finanze e gli investimenti patrimoniali;
 - d) l'approvazione dei principi alla base della comunicazione e della raccolta fondi, delle finanze, della contabilità e del controllo, della fornitura di prestazioni e dell'organizzazione mantello;
 - e) l'approvazione della pianificazione strategica, del piano finanziario e del preventivo;

- f) la determinazione degli obiettivi di bilancio;
 - g) le prese di posizione su questioni fondamentali di natura sociopolitica e sociale;
 - h) l'ammissione e l'esclusione di membri individuali;
 - i) la nomina e la destituzione dei membri delle commissioni permanenti, nonché la designazione delle/ dei loro presidenti;
 - k) il disciplinamento della struttura della Direzione; il disciplinamento delle responsabilità della Direttrice/ del Direttore e della Direzione; l'assunzione, la sorveglianza e il licenziamento della Direttrice/del Direttore e dei membri della Direzione;
 - l) la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni immobiliari;
 - m) l'assistenza alle collaboratrici e ai collaboratori volontari;
 - n) l'attuazione della CDPD e della partecipazione delle persone con disabilità in seno all'organizzazione;
 - o) l'informazione regolare ai membri, alle sostenitrici/ ai sostenitori e alle donatrici/ai donatori, nonché la trasparenza nell'impiego dei fondi.
4. L'Ufficio presidenziale può delegare compiti alla Direzione mantenendone la sorveglianza e la responsabilità.
 5. I dettagli dell'attività dell'Ufficio presidenziale sono disciplinati nel regolamento dell'organizzazione.

Art. 15 Commissioni

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Ufficio presidenziale può istituire commissioni permanenti o temporanee, nelle quali è rappresentata con voto consultivo la Direzione. La responsabilità generale dei compiti delegati resta dell'Ufficio presidenziale.

Art. 16 Rappresentanza, firma

Il diritto di firma dell'Ufficio presidenziale e della Direzione è disciplinato nel regolamento dell'organizzazione.

c) Organo di controllo**Art. 17 Compito**

1. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, la contabilità e il conto annuale devono essere sottoposti a revisione da parte di un Organo di controllo indipendente e qualificato, e approvati dall'Assemblea delle delegate e dei delegati.
2. Il mandato dell'Organo di controllo è di un anno.

d) Comitati Cantionali**Art. 18 Composizione**

I Comitati Cantionali si autocostruiscono e sono composti di almeno cinque membri.

Art. 19 Competenze

1. Le competenze dei Comitati Cantionali annoverano:
 - a) il sostegno e la consulenza alla sede cantonale, per esempio per la pianificazione delle prestazioni;
 - b) il diritto di proposta in merito al preventivo e al conto annuale cantonali;
 - c) le decisioni in materia di progetti cantonali il cui bisogno è dimostrato e il cui finanziamento è assicurato nel quadro definito dai principi direttori, dalla politica aziendale e dalla strategia.
2. I dettagli dell'attività dei Comitati Cantionali sono disciplinati nel regolamento dell'organizzazione.

e) Sede principale e sedi cantonali**Art. 20 Compiti**

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, Pro Infirmis gestisce una sede principale e diverse sedi cantonali, alle quali possono essere annessi servizi di consulenza.
2. La sede principale e le sedi cantonali preparano gli oggetti di competenza dei loro organi, danno seguito alle decisioni di questi ultimi e forniscono le prestazioni previste. Nel quadro delle decisioni degli organi, rappresentano Pro Infirmis verso l'esterno. Prendono iniziative per adeguare tempestivamente le attività e le prestazioni di Pro Infirmis all'evoluzione delle situazioni e alle mutate esigenze.

Art. 21 Organizzazione

1. La sede principale e le sedi cantonali sottostanno alla Direttrice/al Direttore e alla Direzione, ai quali sono conferite le necessarie competenze. La Direttrice/il Direttore è a capo della Direzione.

2. La direzione della sede cantonale e dei servizi di consulenza compete alla Direttrice/al Direttore cantonale, la/il quale è responsabile dell'adempimento dei compiti a livello cantonale in funzione delle competenze assegnate/gli.
3. La/il responsabile del servizio di consulenza è preposta/o all'adempimento dei compiti in funzione delle competenze assegnate/gli.
4. I dettagli della conduzione e dell'organizzazione nella sede principale e nelle sedi cantonali, nonché della loro cooperazione volta all'adempimento dei compiti e alla formazione di un'opinione sono disciplinati nel regolamento dell'organizzazione.



IV. Risorse finanziarie e contabilità

Art. 22 Responsabilità

1. Le prestazioni di Pro Infirmis dipendono dalle risorse finanziarie disponibili.
2. La responsabilità per il finanziamento di Pro Infirmis compete all'Ufficio presidenziale e alla Direzione. Il rispetto dei preventivi è invece di competenza dei Comitati Cantionali e delle Direttrici/dei Direttori cantionali.
3. Per gli impegni di Pro Infirmis risponde esclusivamente il capitale dell'associazione. I membri non hanno alcun obbligo di contribuire.

Art. 23 Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie si compongono in particolare di:

- a) fondi pubblici, fissati per legge e su base volontaria;
- b) fondi frutto di raccolte fondi e versati da privati, come donazioni, liberalità testamentarie e legati;
- c) redditi da prestazioni.

Art. 24 Anno contabile

L'anno contabile coincide con l'anno civile.

V. Disposizioni finali

Art. 25 Scioglimento

1. Lo scioglimento e il cambiamento della forma giuridica di Pro Infirmis competono all'Assemblea delle delegate e dei delegati e richiedono la maggioranza di 3/4 delle/ degli aventi diritto di voto presenti.
2. Il patrimonio restante è devoluto a una o più organizzazioni di utilità pubblica esentate dal pagamento delle imposte per attività di utilità pubblica ai sensi degli articoli 2 e 3.

Art. 26 Entrata in vigore

I presenti statuti entrano in vigore con la loro approvazione e sostituiscono la versione del 19 giugno 1981.

Sono stati oggetto di revisioni parziali da parte dell'Assemblea delle delegate e dei delegati negli anni 1995, 2000, 2011, 2016, 2017 e 2020.

Baden, 20 giugno 1992 (sostituzione degli statuti del 1981)

Zurigo, 17 giugno 1995 (revisione parziale)

Neuchâtel, 17 giugno 2000 (revisione parziale)

Friburgo, 26 maggio 2011 (revisione parziale)

Wil, 10 giugno 2016 (revisione parziale)

Aarau, 9 giugno 2017 (revisione parziale)

Zurigo, 16 luglio 2020 (revisione parziale)

Lucerna, 23 giugno 2023 (revisione parziale)

Pro Infirmis

La Co-Presidenza: Manuele Bertoli, Pearl Pederghana

La Direttrice: Felicitas Huggenberger

pro infirmis



Pro Infirmis

Sede principale
Feldeggstrasse 71
Casella postale
8032 Zurigo
contact@proinfirmis.ch

proinfirmis.ch



Conto donazioni:

IBAN CH96 0900 0000 8002 2222 8

